

STORIA ROMANA

Scienze dei Beni culturali; Storia

Terza lezione:

«La lotta patrizio-plebea»

23-02-2022

Le prerogative del tribunato della plebe

- *ius auxilii* (diritto di aiuto alla plebe vessata).
- *ius intercessionis* (diritto di veto anche a magistrati di rango superiore).
- *Sacrosanctitas* (inviolabilità personale).

Le tappe

V SECOLO A.C.

- 494 Datazione tradizionale della secessione plebea sul Monte Sacro.
- 451-450 Decemvirato e leggi delle XII Tavole.
- 445 Plebiscito Canuleio che annulla il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei.
- 443 Istituzione della censura.

Tab. 11.1 (= Cic. *rep.* 2.62-63)

[37, 62] Tertius est annus xvialis⁹¹ consecutus, cum idem essent nec alios subrogare voluissent. In hoc statu rei publicae, quem dixi iam saepe non posse esse diuturnum, quod non esset in omnis ordines civitatis aequabilis, erat penes principes tota res publica praepositis xviris nobilissimis, non oppositis tribunis pl., nullis aliis adiunctis magistratibus, non provocatione ad populum contra necem et verbera relicta. [63] Ergo horum ex iniustitia subito exorta est maxima perturbatio et totius commutatio rei publicae; qui duabus tabulis iniquarum legum additis, quibus, etiam quae diiunctis populis tribui solent conubia, haec illi ut ne plebei cum patribus essent inhumanissima lege sanxerunt, quae postea plebei scito Canuleio abrogata est⁹², libidinose[que] omni imperio et acerbe et avare populo praefuerunt.

[37, 62] Seguì il terzo anno di governo dei decemviri⁹¹, restando essi i medesimi e non avendo voluto eleggerne altri al loro posto. In tali condizioni dello Stato, che già spesso ho detto che non possono durare a lungo, perché non comportavano eguaglianza fra tutte le classi dei cittadini, tutto il potere risiedeva presso gli ottimati, essendo a capo dello Stato come decemviri i più nobili, senza opposizione di tribuni della plebe, senza l'aggiunta di alcun altro magistrato, senza che più fosse lasciato il diritto di appello al popolo contro le condanne capitali e la fustigazione. [63] Pertanto dall'ingiustizia di costoro sorse d'un subito la più grave rivoluzione e lo sconvolgimento di tutto lo Stato; essi infatti con l'aggiunta di due tavole di leggi inique, con le quali stabilirono mediante una norma quanto mai inumana, la quale venne poi abrogata dal plebiscito Canuleio⁹², che i plebei non avessero diritto di conubio con i patrizi, connubio che si suol riconoscere anche ai popoli estranei, governarono il popolo con ogni sorta di arbitri, di durezza e di avidità.

Liv. LIBER IV

[1, 1] Hos secuti M. Genucius et C. Curiatius consules. Fuit annus domi forisque infestus. Nam anni principio et de conubio patrum et plebis C. Canuleius tribunus plebis rogationem promulgavit, [2] qua contaminari sanguinem suum patres confundique iura gentium rebantur¹, et mentio primo sensim inlata a tribunis, ut alterum ex plebe consulem liceret fieri, eo processit deinde ut rogationem novem tribuni promulgarent, ut populo potestas esset, seu de plebe seu de patribus vellet, consules faciendi. [3] Id vero si fieret, non vulgari modo cum infimis, sed prorsus auferri a primoribus ad plebem summum imperium credebant.

LIBRO IV

[1, 1] Segui il consolato di Marco Genucio e Gaio Curiazio. L'anno fu agitato sia in patria che fuori. Infatti all'inizio dell'anno il tribuno della plebe Gaio Canuleio presentò una proposta di legge circa il diritto di matrimonio fra patrizi e plebei, [2] colla quale i patrizi giudicavano che si sarebbe contaminato il loro sangue e che sarebbero stati sconvolti i diritti gentilizi¹. Inoltre la rivendicazione, dapprima cautamente avanzata dai tribuni, che uno dei consoli potesse essere tratto dalla plebe, prese consistenza fino al punto che nove tribuni presentarono una proposta di legge secondo cui il popolo aveva facoltà di eleggere i consoli che voleva, sia fra i plebei che fra i patrizi. [3] I patrizi pensavano che se questo veramente fosse avvenuto, il supremo potere non solo sarebbe stato in comune con la gente più umile, ma senz'altro sarebbe stato tolto ai nobili per passare alla plebe.

Liv. LIBER IV

[3, 1] Cum maxime haec in senatu agerentur, Canuleius pro legibus suis et adversus consules ita disseruit: [2] « Quanto opere vos, Quirites, contemnerent patres, quam indignos ducerent qui una secum urbe intra eadem moenia viveretis, saepe equidem et ante videor animadvertisse, [3] nunc tamen maxime, quod adeo atroces in has rogationes nostras coorti sunt, quibus quid aliud quam admonemus cives nos eorum esse et, si non easdem opes habere, eandem tamen patriam incolere? [4] Altera conubium petimus, quod finitimis externisque¹ dari solet – nos quidem civitatem, quae plus quam conubium est, hostibus etiam victis dedimus –; [5] altera nihil novi ferimus, sed id quod populi est repetimus atque usurpamus, ut quibus velit populus Romanus honores mandet. [6] Quid tandem est cur caelum ac terras misceant, cur in me impetus modo paene in senatu sit factus, negent se manibus temperatos violaturosque denuntient sacrosanctam potestatem? [7] Si populo Romano liberum suffragium datur, ut quibus velit consulatum mandet, et non praeciditur spes plebeio quoque, si dignus summo honore erit, apiscendi summi honoris, stare urbs haec non poterit? De imperio actum est? Et perinde hoc valet, plebeiusne consul fiat, tamquam servum aut libertinum aliquis consulem futurum dicat?

LIBRO IV

[3, 1] Mentre questi discorsi si tenevano in senato, Canuleio così parlò in favore delle sue leggi attaccando i consoli: [2] « Quanto, o Quiriti, i patrizi vi disprezzassero, quanto vi ritenessero indegni di vivere insieme con loro in una stessa città entro le stesse mura, già per l'innanzi spesso mi pareva di aver notato, [3] ma ora poi ne son certo, tanto fieramente sono insorti contro queste nostre proposte di legge, con le quali che cos'altro facciamo se non ricordare che siamo loro concittadini, e che anche se non abbiamo le stesse ricchezze, abitiamo tuttavia la stessa patria? [4] Con la prima legge chiediamo il diritto di connubio, che si suole concedere anche ai vicini e agli stranieri¹ (noi invero abbiamo concesso il diritto di cittadinanza, che è più di quello di connubio, anche ai nemici vinti); [5] con la seconda non proponiamo nulla di nuovo, ma chiediamo e rivendichiamo ciò che spetta di diritto al popolo, cioè che il popolo romano affidi le cariche a chi vuole. [6] Che motivo c'è in fin dei conti perché debbano metter sossopra cielo e terra, perché or ora sia mancato poco che mi aggredissero in senato, perché affermino che non esiteranno a ricorrere alla forza, e proclamino che violeranno un'autorità inviolabile? [7] Se viene concessa libertà di voto al popolo romano, in modo che possa affidare il consolato a chi vuole, e se non viene preclusa ai plebei degni della massima magistratura la possibilità di accedervi, questa città non potrà più reggersi? Sarà la fine per lo stato romano? E che un plebeo diventi console è la stessa cosa come dire che sarà console uno schiavo o un liberto?

Le tappe

IV SECOLO A.C.

- 367 Leggi *Liciniae Sextiae*: il consolato è aperto alla plebe.
- 366 Comincia la repubblica della *nobilitas* patrizio-plebea: primo console plebeo; istituzione della pretura urbana e dell'edilità curule.
- Metà secolo. Probabile definizione dell'ordinamento centuriato.
- 342 Plebiscito che vieta l'iterazione della magistratura per dieci anni; plebiscito che impone che uno dei due consoli sia plebeo.

Le tappe

III SECOLO A.C.

- 300 *Lex Ogulnia* con cui è consentito ai plebei l'accesso ai collegi sacerdotali superiori di pontefici e àuguri.
- 287 *Lex Hortensia* che equipara i plebisciti alle leggi.

Gai., Inst. 1.3. Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: Itaque eo modo legibus exaequata sunt.

Legge è ciò che il popolo comanda e stabilisce, plebiscito ciò che la plebe comanda e stabilisce. La plebe differisce dal popolo in quanto col nome di popolo si intendono tutti i cittadini, compresi anche i patrizi, mentre col nome di plebe si intendono i cittadini che non sono patrizi. Un tempo, di conseguenza, i patrizi non si consideravano vincolati dai plebisciti che erano passati senza la loro sanzione; ma in seguito venne presentata la legge Ortensia, che prescrisse che i plebisciti dovevano valere per l'intero popolo; in tal modo essi furono equiparati alle leggi.